



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Area Affari Generali e Legali

Unità di processo Affari generali e istituzionali

Decreto n. 966
prot. n. 180930
del 2021

IL RETTORE

Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, in particolare l'art. 36;

Visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

Visto il vigente *Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio*;

Visto il D.R. n. 510 prot. n. 110081 del 1 aprile 2021 di costituzione del *Centro Servizi di Recupero e liquefazione del gas ELIO*, "CRELIO";

Visto il parere del Comitato Tecnico Amministrativo espresso sul testo del regolamento nella seduta del 14 giugno u.s.;

Considerato che tutti i rilievi del CTA sono stati accolti;

Viste le delibere espresse dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 23 e 29 giugno 2021,

DECRETA

È emanato il seguente:

“Regolamento del Centro di Recupero e liquefazione gas ELIO, “CRElio”

Articolo 1 Finalità ed obiettivi

1. Il Centro di Recupero e liquefazione gas ELIO, d'ora in poi CRElio, ha le seguenti funzioni:
 - a) gestire e utilizzare tutte le apparecchiature necessarie all'immagazzinamento del gas elio, a bassa e alta pressione, alla liquefazione del gas, all'immagazzinamento del liquido elio



e al trasporto dello stesso presso le apparecchiature di ricerca che ne fanno uso, e l'intera rete di raccolta a bassa pressione del gas elio, rete che connette tutte le apparecchiature del Polo Scientifico di Sesto F.no, che ne fanno uso.

- b) non disperdere nell'ambiente l'elio;
- c) mettere a disposizione dei ricercatori dell'Università di Firenze, con continuità e a costo minore del mercato, il liquido necessario ad effettuare analisi chimiche, fisiche e strutturali, per risolvere problemi di ricerca di base e applicata, rendendone disponibile l'utilizzazione alle Unità partecipanti e a altre istituzioni universitarie, enti pubblici e privati convenzionati con CRElio.

Articolo 2 Sede

1. Il CRElio ha sede operativa ed amministrativa presso il Dipartimento di Chimica Ugo Schiff.

Articolo 3 Partecipazione al CRElio

1. Al CRElio partecipano i ricercatori dei Dipartimenti e delle Strutture aderenti al Centro, presenti al Polo Scientifico, o comunque le Strutture che abbiano apparecchiature che usano elio liquido e che siano già connesse alla rete di raccolta del gas a bassa pressione.
2. Al CRElio attualmente aderiscono i seguenti Dipartimenti dell'Ateneo e Strutture:

- Dipartimento di Chimica
- Dipartimento di Ingegneria Industriale - DIEF
- Dipartimento di Fisica
- Dipartimento Neurofarba
- Centro di Risonanze Magnetiche - CERM
- Laboratorio Europeo di Spettroscopia non Lineare - LENS

3. I rapporti con il LENS sono disciplinati da apposite convenzioni.
4. Possono partecipare al CRElio altri Dipartimenti o Strutture – universitarie e non universitarie – interessati a connettersi alla rete di recupero e liquefazione del gas elio e che ne facciano motivata richiesta. Il Consiglio si esprime sulle richieste di partecipazione a maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti dopo aver valutato la fattibilità tecnica e la convenienza dell'investimento necessario alla connessione dei nuovi locali e relative apparecchiature alla rete esistente.

Articolo 4 Organi del CRElio

1. Sono organi del CRElio il Presidente e il Consiglio direttivo.



Articolo 5 Il Presidente

1. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore fra i professori di ruolo e i ricercatori in servizio dell'Università di Firenze di adeguata competenza ed esperienza tecnica e scientifica, su proposta motivata del Rettore approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Ateneo sulle Modalità di Costituzione e Funzionamento dei Centri di Servizio, il Presidente dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
2. Il Presidente ha i seguenti compiti:
 - a. rappresenta il CRElio e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
 - b. convoca e presiede il Consiglio e cura, coadiuvato dal Responsabile Amministrativo, l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - c. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
 - d. presenta all'approvazione del Consiglio del CRElio, tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio stesso, la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, nonché la relazione programmatica e ne cura la successiva trasmissione al Rettore;
 - e. presenta al Consiglio la proposta di tariffario relativa allo svolgimento dei servizi a beneficio delle strutture dell'Ateneo e degli altri enti afferenti e dei servizi effettuati in conto terzi e la trasmette alla Struttura di afferenza per l'approvazione;
 - f. adotta gli atti di competenza del Consiglio che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - g. rappresenta il CRElio all'interno del comitato di coordinamento della Piattaforma sui Centri di Servizio, nel caso di adesione a essa;
 - h. è consegnatario dei beni mobili del CRElio;
 - i. assume le funzioni di Dirigente e responsabile dell'attività preordinata alla tutela della salute e della sicurezza del personale durante il lavoro in applicazione della normativa vigente in materia ed è responsabile dei servizi ai fini della protezione dei dati personali ai sensi del GDPR;
 - j. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo d'intesa con la struttura di afferenza.

Articolo 6 Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto da:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore tecnico;



- c) il Segretario amministrativo;
 - d) un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti e delle Strutture partecipanti al CRElio, designato tra i professori di ruolo e i ricercatori delle strutture medesime;
 - e) un rappresentante, designato al proprio interno, del personale tecnico amministrativo che operi anche presso il CRElio o che svolga mansioni lavorative, anche parzialmente, presso il Centro ed in possesso di competenze ed esperienza nella coordinazione delle manutenzioni dei gas tecnici e criogenici.
2. I membri del Consiglio sono designati con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione solo se garantiscano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo (se professori e ricercatori a tempo indeterminato) e sono nominati con Decreto del Rettore; durano in carica un quadriennio e possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Per i ricercatori a tempo determinato si applica la previsione dell'art. 7 comma 4 del Regolamento di Ateneo sulla modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio.
 3. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno per gli adempimenti previsti dallo Statuto, dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e dal presente regolamento, o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri. La partecipazione alle sedute del Consiglio non può costituire oggetto di delega. Il Consiglio può ammettere alle sedute auditori senza diritto di voto in ragione della trattazione di materie di specifico interesse.
 4. Al Consiglio del CRElio si applicano le disposizioni sul funzionamento degli organi e sul diritto e sul diritto di informazione di cui art. 48 e 6 dello Statuto. I verbali delle adunanze del Consiglio e i relativi atti istruttori sono pubblici.
 5. Il Consiglio:
 - a) delibera sugli aspetti generali politico-organizzativi e su quelli scientifico-didattici di competenza del CRElio;
 - b) prospetta le esigenze di personale tecnico-amministrativo necessario al funzionamento del CRElio;
 - c) delibera la proposta di modifiche al regolamento interno del CRElio;
 - d) approva la relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, nonché la relazione programmatica presentata dal Presidente;
 - e) propone alla struttura di afferenza per ciascun esercizio i documenti e gli atti previsti dal ciclo di bilancio in fase preventiva, nel corso dell'esercizio e in sede consuntiva, così come definiti dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
 - f) approva la proposta di tariffario relativa allo svolgimento dei servizi a beneficio delle strutture dell'Ateneo e degli altri enti afferenti e dei servizi effettuati in conto terzi secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi;



- g) promuove tutte le iniziative che migliorino l'attività del CRElio e si esprime in tutti i casi previsti dal presente regolamento ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere;
- h) propone l'approvazione di accordi, convenzioni e contratti alla struttura amministrativa a cui afferisce;
- i) delibera, per l'approvazione alla struttura amministrativa a cui afferisce, la proposta di tariffario di cui alla lettera f), la presentazione e la partecipazione a progetti di ricerca e la richiesta di finanziamenti e contributi;
- j) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente regolamento o da altra fonte normativa.

Articolo 7 Il Direttore tecnico

1. Il Direttore tecnico è nominato dal Direttore generale dell'Ateneo, sentito il Consiglio del CRElio, fra il personale di ruolo dell'Università di Firenze appartenente all'area tecnica in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali corrispondenti alle funzioni che gli vengono attribuite. Dura in carica quattro anni e può essere rinnovato.
2. Il Direttore tecnico:
 - a. fa parte del Consiglio del Centro;
 - b. è responsabile del funzionamento tecnico del Centro e sovrintende, in conformità alle deliberazioni del Consiglio del Centro, ai relativi servizi;
 - c. coordina le attività del personale tecnico di UNIFI – ove presente – e del personale esterno in servizio presso il Centro, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio;
 - d. assume la responsabilità degli impianti e dei laboratori del Centro o in uso al Centro;
 - e. propone l'aggiornamento tecnologico del Centro e collabora alla predisposizione del piano e dei programmi di sviluppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - f. promuove l'aggiornamento del personale tecnico in servizio presso il Centro, anche in coordinamento con le iniziative di formazione e di aggiornamento promosse nell'ambito dell'Ateneo.

Articolo 8 Gestione Amministrativo-Contabile

1. Il CRElio non è dotato di autonomia gestionale e afferisce al Dipartimento di Chimica Ugo Schiff. Si applica l'art. 19 del Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio e le disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Firenze.
2. Il funzionamento del CRElio è assicurato dalle quote di partecipazione e di uso del gas liquefatto delle unità amministrative afferenti al CRElio e da contributi derivanti da convenzioni o versati a titolo di liberalità da enti pubblici o privati.



Articolo 9 Responsabile amministrativo

1. Le funzioni di Responsabile amministrativo sono svolte dal Responsabile amministrativo della Struttura di appartenenza a cui il Centro appartiene.

Articolo 10 Personale

1. Al CRElio appartiene il personale di ruolo delle varie aree funzionali necessario per il suo funzionamento secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14.1 lettera 1) dello Statuto.

Articolo 11 Valutazione

1. Ogni anno il CRElio invia al Rettore ed al Nucleo di valutazione una dettagliata relazione sull'attività svolta, l'illustrazione dei risultati ottenuti e delle risultanze contabili e la relazione programmatica. Il Rettore può chiedere al Presidente di svolgere una comunicazione sulla relazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 Disattivazione del Centro

1. Il CRElio può essere disattivato quando:
 - a. vengano meno o non si raggiungano le finalità e gli obiettivi posti alla base della sua costituzione;
 - b. vengano meno i presupposti di una organizzazione efficiente, efficace ed economica.
2. Al fine di verificare se sussistano le condizioni di cui al comma precedente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione si avvalgono delle relazioni trasmesse al Nucleo di Valutazione in base all'articolo 11. La disattivazione del Centro è disposta previa delibera conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Firenze, 5 luglio 2021

f.to Prorettore Vicario
Prof. Andrea Arnone